RELATIVA AI PROVVEDIMENTI A FAVORE DEI DANNEGGIATI DALLE ALLUVIONI DEL PRIMO SEMESTRE 1905 E DALL'URAGANO DEI 23 E 25 GIUGNO 1905

Art. 13

Ferme le maggiori agevolazioni consentite dalle norme vigenti in altri compartimenti catastali, nelle provincie venete e in quella di Mantova, verra' concesso ai possessori di terreni danneggiati dalle alluvioni del primo semestre 1905 l'abbuono dell'imposta fondiaria, in misura proporzionale al danno, nei casi in cui siano venuti a mancare i due terzi almeno del prodotto ordinario, delle singole particelle catastali.

A cura e spesa dello Stato sara' eseguita una verificazione straordinaria, per l'accertamento dei danni delle alluvioni e per ogni altra conseguente applicazione delle leggi catastali in vigore.

Versione in vigore dal 12 agosto 1905, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Relativa ai provvedimenti a favore dei danneggiati dalle alluvioni del primo semestre 1905 e dall'uragano dei 23 e 25 giugno 1905
Estremi	Legge 13 luglio 1905, n. 400
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 1905

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/relativa-ai-provvedimenti-a-favore-dei-danneggiati-dalle-alluvioni/art-13/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it